



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*



**CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA**

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE

TRA

Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna (P.I. 800 62970373) con sede in Bologna, Via de Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Vice Direttore Generale Stefano Versari

E

Corte d'Appello di Bologna (P.I. 80070290376) anche per gli Uffici giudicanti della regione Emilia Romagna con sede legale in Bologna, Piazza dei Tribunali n. 4 (d'ora innanzi Ente), rappresentata dal Presidente Giuliano Lucentini

PREMESSO CHE

il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, reca norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

la Legge 28 marzo 2003, n.53, delega al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, detta norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, reca norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, reca norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, reca una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

l'art. 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2011 n. 138 detta nuove disposizioni sui tirocini formativi;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n. 4, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n. 5, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali;

le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

la Corte d'Appello e gli Uffici giudiziari giudicanti della Regione Emilia Romagna (Ente) hanno la finalità istituzionale di soddisfare la domanda di giustizia della collettività, favorendo la promozione della cultura della legalità e l'ampliamento delle conoscenze dei cittadini in tema di Giustizia;

l'USR ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello di supportare le istituzioni scolastiche nell'arricchimento dell'offerta formativa per la promozione di interventi di istruzione e formazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;

l'USR, come richiamato nei Regolamenti di riordino degli istituti secondari di II grado sopra citati, è chiamato a sostenere i percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1

L'USR e l'Ente convengono che, sulla base della presente Intesa, le scuole secondarie di II grado dell'Emilia-Romagna e gli uffici giudiziari giudicanti dei capoluoghi di provincia, appartenenti al Distretto della Corte d'Appello di Bologna, potranno:

- a) stipulare specifiche convenzioni volte a regolamentare percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage; tali percorsi saranno indirizzati preferenzialmente – ma non esclusivamente – a studenti iscritti al quarto anno di corso. Le convenzioni saranno redatte nel rispetto delle norme vigenti.
- b) avviare iniziative di formazione, conoscenza e aggiornamento sui temi di legalità, cittadinanza, costituzione e giustizia .

Art. 2

L'Ente si impegna a indicare annualmente all'USR gli uffici giudicanti dei capoluoghi di provincia cui le scuole potranno rivolgersi, unitamente ai nominativi ed ai recapiti



istituzionali dei referenti incaricati dei rapporti con le istituzioni scolastiche. Al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage, il Tribunale rilascerà allo studente apposita valutazione/certificazione relativa allo svolgimento degli stessi, secondo quanto previsto nelle convenzioni precedentemente stipulate.

Art. 3

L'USR si impegna, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, a collaborare alla riuscita di tutte le iniziative di cui sopra diffondendo, allo scopo, ogni utile informazione relativa ad esse.

Art. 4

Le iniziative di cui alla presente Intesa non comportano obblighi finanziari per l'Ente, per l'USR e per le Istituzioni Scolastiche.

I risultati dell'attività dello studente realizzati durante il periodo di alternanza scuola-lavoro o di stage rimangono di proprietà dell'ente ospitante.


Art. 5

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione, è valida per i successivi due anni scolastici (aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014) e scadrà il 31 agosto 2014.

Bologna, 20/2/2012

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari



Per la Corte d'Appello di Bologna

Il Presidente
Giuliano Lucchini

